Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Martedì 22 novembre — Numero 273

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 26; » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » 50; » 30

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Errata-corrige.

Nel Regio decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1522, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 15 corrente, n. 267, riguardante la riforma della tassa sulle cambiali, sulle ricevute ordinarie per somma indeterminata e sui copia-lettere, sono incorsi i seguenti errori, in confronto del testo originale del decreto stesso:

Nel richiamo della legge 7 aprile 1921, n. *355*, fatto al 4° comma della parte preliminare, si è erroneamente indicato il numero *356*;

nel richiamo alla medesima legge, che è fatto nell'art. 3 del decreto, invece dello stesso numero *355*, si è stampato il numero *335*;

ed infine, pure nell'art. 3, la misura della tassa di concessione governativa, per la vidimazione dei copia-lettere fino a 200 pagine numerate, è stata indicata *in L. 6*, mentre, invece, è fissato *in L. 4*, come qui si rettifica.

Regio decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1584, *concernente la sistemazione dei titoli del Debito pubblico prebellico austriaco stampigliati dal Governo italiano.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tesoro è autorizzato a pagare, in ragione di centesimi 40 per ogni corona carta e corona argento austro-ungarica, le cedole semestrali scadute posteriormente al 16 luglio 1920, data di entrata in vigore del trattato di pace di S. Germano, sottoscritto il 10 settembre 1919 su titoli del Debito pubblico austriaco pre-bellico non garantiti e del prestito dei Magazzini generali di Trieste, sempre quando i titoli stessi siano dotati del contrassegno italiano agli effetti dell'art. 203 del predetto trattato.

Il tesoro è autorizzato, altresì, a cambiare i titoli del debito pubblico di cui al primo comma di questo articolo, con titoli del consolidato 5 per cento in ragione di L. 40 di rendita per ogni 100 corone carta oppure corone argento di rendita annua, salvo i titoli del prestito dei Magazzini generali ed i buoni del te-

soro austriaci 4 1|2 0|0 che rimarranno in circolazione finchè non saranno sostituiti.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole della rendita in oro, sarà fatto, limitatamente a quelle scadute dopo il 16 luglio 1920, esclusivamente nel Regno al ragguaglio per cento corone oro di 115 lire in corrispondenza alla misura stabilita nel 1° comma dell'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 25 giugno 1917, n. 1023.

A richiesta dei portatori i titoli della rendita austriaca in oro potranno essere convertiti con rendita del consolidato 5 per cento al ragguaglio di L. 115 per ogni 100 corone oro di rendita annua.

Art. 3.

Il ministro del tesoro è autorizzato di apportare, con propri decreti, le opportune variazioni, tanto nella consistenza dei debiti dello Stato, quanto nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio corrente e per quelli successivi; pel pagamento delle cedole scadute dei detti titoli e per il cambio di essi.

Lo stesso ministro del tesoro, con suoi decreti, stabilirà le modalità e le condizioni delle operazioni previste in questo decreto, che saranno limitate alle cedole ed ai titoli di proprietà di cittadini italiani, sia al tempo della stampigliatura e sia al momento della effettuazione del pagamento e del cambio.

Art. 4.

Le domande ed i documenti relativi alle operazioni anzidette, saranno esenti dalle tasse di registro e di bollo.

Le relative domande dovranno essere presentate entro 45 giorni dall'epoca che sarà fissata dal ministro del tesoro.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno che sarà determinato dal ministro del tesoro e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1574, *che modifica il R. decreto 16 gennaio 1921 n. 3, relativo alla composizione ed al funzionamento del Consiglio dell'esercito.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 gennaio 1921, n. 3;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La lettera *d*) del primo comma e il secondo comma dell'art. 3 del predetto R. decreto 16 gennaio 1921, sono sostituiti dai seguenti:

d) da tre a sei ufficiali generali.

« Il vice presidente del Consiglio dell'esercito è nominato per decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri. Gli ufficiali generali di cui alla lettera *d*) sono nominati per decreto Reale alla fine di ogni anno e durano in carica per l'anno successivo. Essi possono essere riconfermati ».

Art. 2.

All'art. 5 del decreto anzidetto è aggiunto il seguente comma:

« Per incarico del ministro della guerra esercita direttamente o per mezzo dei comandanti designati di armata l'alta azione ispettiva sulle varie armi, corpi e servizi dell'esercito, riferendone al ministro predetto ».

Art. 3.

All'art. 7 del decreto medesimo è aggiunto il seguente comma:

« Il suo rango e le sue attribuzioni, in quanto non rientrano in quelle anzidette, sono quelle relative al proprio grado ed anzianità ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1549. Regio decreto 21 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, la R. Accademia Albertina di Belle arti in Torino è autorizzata ad accettare la donazione disposta a suo favore dal sig. Giacomo Vignoli, della somma di L. 1000.

N. 1550. Regio decreto 21 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, la R. Accademia Albertina di belle arti di Torino è autorizzata ad accettare la donazione, disposta a suo favore dal Comitato per le onoranze allo scultore Odoardo Tabacchi, della somma di lire seimila.